

CAMERA DEI DEPUTATI N. 294

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, VETRONE, ALESSANDRINI, AMADEO ALDO, AMATUCCI, ARMANI, BALDI CARLO, BARTOLE, BIANCHI FORTUNATO, BONAITI, BUFFONE, CASTELLUCCI, DAGNINO, DEGAN, DE LEONARDIS, DE MARZI FERNANDO, FRANZO, GERBINO, GRAZIOSI, HELFER, LATTANZIO, LONGONI, PREARO, PUCCI ERNESTO, RESTIVO, RINALDI, SANGALLI, SORGI, STELLA, TANTALO, VALIANTE, VIALE, VICENTINI, ZUGNO

Presentata il 25 luglio 1963

Nuovi finanziamenti per l'attuazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, e 20 ottobre 1960, n. 1254, in materia di provvidenze per le aziende agricole danneggiate da calamità naturali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge risponde alla necessità, più volte avvertita, di assicurare i mezzi per rendere operante la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze in favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali e avversità atmosferiche in genere.

Com'è noto, i mezzi assegnati dalla legge n. 739 non furono sufficienti a fronteggiare le conseguenze dei sinistri atmosferici antecedenti alla promulgazione della legge stessa, tanto che si resero necessarie nuove erogazioni. Ciò fu fatto con la legge 25 gennaio 1962, n. 11, la quale, nell'assegnare ulteriori mezzi ai fini della esecuzione del piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, per la regolazione dei corsi d'acqua naturali, con l'ultimo comma dell'articolo 1, dispose che della spesa di 22,5 miliardi autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62, una quota di 5 miliardi venisse destinata, tra l'altro, agli interventi della legge n. 739 a sostegno delle aziende agricole « danneggiate da feno-

meni connessi al dissesto idro-geologico e da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente alla entrata in vigore della legge stessa »

L'importanza di questa disposizione è nel fatto che essa ha riaperto i termini di validità della legge n. 739, sebbene la interpretazione data dai competenti uffici ministeriali ha voluto limitarne la portata al solo articolo 1, e cioè alla concessione di contributi in capitale, nei casi in cui le aziende risultassero danneggiate nelle strutture fondiarie, eludendo in tal modo il disposto, che a noi parve chiaro, del menzionato articolo 1 della legge del 1962 laddove si fa riferimento non soltanto ai danni conseguenti al « dissesto idro-geologico » ma anche a quelli determinati da « eccezionali avversità atmosferiche ». Queste ultime possono agire non soltanto — e, vorremmo aggiungere, non necessariamente — sulle strutture fondiarie, ma anche sulle colture, contraendone le produzioni; anzi è proprio la percentuale di perdita

del prodotto che, indipendentemente dagli eventuali danni subiti [dalle aziende nelle strutture fondiarie, costituisce il parametro col quale gli ispettori agrari rilevano la entità del danno ai fini della delimitazione della zona colpita e conseguente ammissibilità delle aziende ai contributi dell'articolo 1.

Per quanto attiene alle provvidenze fiscali, è fuori di dubbio il carattere permanente delle disposizioni della legge n. 739. Per le agevolazioni creditizie, esauriti i fondi dell'articolo 5 di detta legge, forniti in anticipazione agli istituti di credito agrario, la possibilità per le aziende colpite da calamità naturali e avversità atmosferiche di attingere al credito agevolato fu ripristinata e resa permanente, dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1254. Ma la legge n. 739 consentiva il ricorso anche ad altre provvidenze, che devono considerarsi decadute e che giova ripristinare. Intendiamo riferirci ai mutui della Cassa depositi e prestiti (articolo 10) in favore di provincie e comuni in condizioni di bilancio deficitarie, resi necessari in conseguenza dello sgravio delle sovraimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario concesso alle aziende colpite; alla sospensione oltre che delle imposte, anche dei contributi unificati (articolo 11); alla sospensione dei contributi di bonifica e conseguente possibilità ai Consorzi

di bonifica di accedere ai mutui della Cassa depositi e prestiti; alla proroga e ratizzazione di esposizioni debitorie presso gli istituti di credito agrario (articoli 15, 16 e 17); ed altre.

A questa improcrastinabile esigenza di rilancio finanziario della legge n. 739 (oltre che di chiarimento della norma dell'articolo 1, che ha dato luogo a interpretazioni restrittive) si ispira la presente proposta di legge. Essa, del resto, si inquadra nel programma del Governo in carica e coincide con le assicurazioni date dallo stesso Governo in sede di risposta a numerose interrogazioni.

Il reperimento dei mezzi a copertura delle spese previste, è affidato a un'addizionale sulle imposte, ricalcando il sistema già adottato per la Calabria. È sembrato infatti rispondente ai principi e ai motivi di solidarietà già altra volta invocati, il sistema di chiamare la collettività ad assicurare, anche nell'interesse generale, il ripristino dell'efficienza produttiva di un settore, come quello agricolo, più di ogni altro soggetto alle interferenze di congiunture avverse.

Riteniamo di non aver bisogno di aggiungere altre argomentazioni a sostegno dell'urgenza del rilancio della provvida legge n. 739; e siamo pertanto certi che alla presente proposta non mancherà la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le provvidenze disposte dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, sono estese alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche posteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.

ART. 2.

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i contributi stessi possono essere concessi per la ricostituzione di capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti, anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie.

ART. 3.

Alle necessità derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte, nel quinquennio dal 1963-64 al 1967-68, nel modo seguente:

a) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, lire 50 miliardi, in ragione di 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1967-68;

b) per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni e ai consorzi di bonifica a norma degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, lire 9 miliardi, in ragione di 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1992-93;

c) per la concessione del contributo sui prestiti di cui agli articoli 15 e 16 della legge 21 luglio 1960, n. 739, lire 10 miliardi, in ragione di 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1967-68.

ART. 4.

Ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, in ragione di 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1967-68.

ART. 5.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge è istituita una addizionale nella misura di centesimi 2 per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali di natura extra agricoli — al netto degli aggi esattoriali e dell'addizionale E.C.A. — riscuotibili per ruoli esattoriali negli esercizi dal 1963-64 al 1967-68.